


TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a-corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 10 e 11) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg. 6-9). L'elenco dei creditori previsto dall'art. 270 comma II lett. c) è già stato prodotto e pertanto non deve esserne ordinato il deposito, ai sensi della norma citata;
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. In particolare, il ricorrente presenta una esposizione debitoria quantificabile in circa 148.900,00 euro, che non appare integralmente ripianabile con la liquidazione del patrimonio disponibile, costituito:
 - dal diritto di usufrutto sul magazzino e sull'appartamento siti in
 - dal reddito mensile dallo stesso percepito pari a circa euro 1000,00 mensili;
 - dall' Autocarro
- La parte ricorrente mette a disposizione i beni sopra indicati previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in € 1375,00, in quanto documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*), chiedendo altresì di essere autorizzato ad utilizzare l'autoveicolo di proprietà per ragioni di lavoro e stante la vetustità del medesimo. Al riguardo si osserva che l'autocarro non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione (e fatta salva la facoltà per quest'ultimo di eventualmente rinunciare alla liquidazione della vettura nell'ipotesi di manifesta non convenienza, tenuto conto del presumibile valore di realizzo).
- Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito non ricompresa nella liquidazione, alla luce della documentazione prodotta e verificata dall'O.C.C. deve reputarsi congruo a far fronte alle esigenze di mantenimento del debitore l'importo netto di € 600,00, per dodici mensilità.

Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato - quanto alla nomina del liquidatore - che ricorrono giustificati motivi per non confermare quale liquidatore l'OCC nominato ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. e conseguentemente provvedere alla nomina scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi di cui





al decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014. Tali giustificati motivi consistono nella necessità di garantire maggiore celerità e tempestività nello svolgimento della procedura, mediante la scelta di un liquidatore che, oltre a risiedere nel circondario del Tribunale, come richiesto dall'art. 270, secondo comma, lettera b) ccii, operi altresì in prossimità dei luoghi in cui sono situati i beni mobili ed immobili del debitore) e possa pertanto garantire una loro gestione diretta e conseguentemente più efficiente e rispettosa delle prassi consolidate.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

NOMINA Giudice Delegato la dr.ssa

NOMINA Liquidatore il Dott.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al /2023, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'Autocarro sino al momento in cui sarà posta in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione ed a trattenere il reddito mensile netto di € 600,00.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2 nonché presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il 2023, il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII entro il 2023.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.





Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 28/06/2023.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.

Il Presidente
Dott.

